

Pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione europea relativo all'approvazione della modifica dell'Unione al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, dei vini «Romagna».

Si rende noto che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 5 agosto 2026, è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1920 della Commissione del 31 luglio 2026 relativo all'approvazione della modifica dell'Unione al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Romagna».

Il suddetto regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

A decorrere dall'entrata in vigore del richiamato regolamento di esecuzione, la modifica dell'Unione è applicabile nel territorio dell'Unione europea nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» consolidato con la predetta modifica, è pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite - Vini DOP e IGP - Elenchi e disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A04111

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 18 giugno 2026, recante: «Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».**

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2026, si dà attuazione delle previsioni introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per la promozione degli impianti a fonte rinnovabile con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

26A04120

MINISTERO DELL'INTERNO**Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo**

Con decreto ministeriale n. 16501/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Simone Ferrari, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Pravisani S.p.a.», con stabilimento sito in Sequals (PN), località Prati del Sbriss, il detonatore elettrico a media intensità denominato «Riodet I-UZ», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Gli elementi di marcatura sicura previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2008, devono essere conformi al disposto del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante «Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04121

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 16502/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Simone Ferrari, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Pravisani S.p.a.», con stabilimento sito in Sequals (PN), località Prati del Sbriss, il detonatore elettrico a media intensità denominato «Riodet XP», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Gli elementi di marcatura sicura previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2008, devono essere conformi al disposto del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante «Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04122

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 19974/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «cartuccia cal. 76/62 TP (mod.79) con SIL RTP6», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04123

